Sentenza n. 299/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Maristella Filomena Primo Referendario - relatore

nella pubblica udienza del giorno **11 novembre 2025** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24225** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***37696*** relativo all'esercizio 2019, reso in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Terme Sibarite Spa", da Lione Domenico, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Sabrina Mannarino (MNNSRN66P48D086I), del foro di Paola, presso il cui studio in Paola (CS), via Sant'Agata, n. 132 (fax: 0982.640439, pec: avvsabrinamannarino01@puntpec.it) è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.

Nella pubblica udienza dell'11.11.2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Maristella Filomena, sentiti per l'agente contabile il difensore e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 41/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione

dell'agente contabile Lione Domenico rendicontata sul conto giudiziale n. 37696 (esercizio 2019), da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Terme Sibarite Spa".

Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, in specie:

a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura "copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 – bis del CAD e s.m.", senza però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

b) per ciò che riguarda il decreto n. 7257 del 13.7.2020 (Registro decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segnalava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul conto giudiziale;

c) contestava, altresì, l'assenza della qualifica di agente contabile della sig. Lione Domenico alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.

Pertanto, nelle conclusioni dell'atto il Magistrato relatore proponeva l'improcedibilità della gestione.

2. Con decreto presidenziale n. 113 del 28 marzo 2025, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 11 novembre 2025.

3. Con memoria del 22 ottobre 2025 la difesa chiedeva in via principale

di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. Lione Domenico; in via subordinata pronunciare discarico in favore dell'agente contabile, con vittoria di spese, compenso professionale, oltre accessori come per legge.

4. All'udienza dell'11 novembre 2025, il Pubblico Ministero ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto, il difensore si è riportato alla memoria depositata, insistendo nelle richieste.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la **improcedibilità** del giudizio per le ragioni che seguono.

Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giudiziale dell'esercizio 2019, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto, sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuridico, c.d. spendita del nome.

Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del r.d

. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n.

4/2020).

Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Terme Sibarite Spa dal portale Telemaco Infocamere, è provato che il sig. Lione Domenico, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di amministratore unico della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (*I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile*) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati passivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di amministrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha

il "maneggio" dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera *c*, dell'art.29, dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs. 175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).

La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità di agente contabile *ex lege* del convenuto (Lione Domenico), in qualità di componente amministratore unico della società e quindi consegnatario *ex lege* delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "società Terme Sibarite Spa"), né può affermarsi che la stessa possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli "agenti contabili" suddetti - amministratori e sindaci delle società – a "*supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista")*.

Non avendo, pertanto, il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la legittimazione passiva *ad causam*, il presente giudizio va dichiarato improcedibile.

Dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudizio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni dovranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l'effettivo "maneggio" delle partecipazioni nel 2019. L'amministrazione regionale è, conseguentemente, tenuta a garantire l'esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in materia di

attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato passivamente in caso di inadempimento.

6. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.
- Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.

Il relatore	Il Presidente
Maristella Filomena	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 05/12/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente